CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 18 DICEMBRE 2019

(proposta dalla G.C. 13 novembre 2019)

Sessione del Bilancio Preventivo

Convocato il Consiglio nelle prescritte forme sono intervenuti nell'aula consiliare del Palazzo Civico, oltre al Presidente SICARI Francesco ed alla Sindaca APPENDINO Chiara, le Consigliere ed i Consiglieri:

ALBANO Daniela	FOGLIETTA Chiara	PAOLI Maura
AMORE Monica	FORNARI Antonio	PATRIARCA Lorenza
ARTESIO Eleonora	GIACOSA Chiara	POLLICINO Marina
AZZARÀ Barbara	GIOVARA Massimo	RUSSI Andrea
BUCCOLO Giovanna	GRIPPO Maria Grazia	SCANDEREBECH Federica
CARLEVARIS Cinzia	IMBESI Serena	SGANGA Valentina
CARRETTA Domenico	LAVOLTA Enzo	TEVERE Carlotta
CARRETTO Damiano	LO RUSSO Stefano	TISI Elide
CHESSA Marco	MALANCA Roberto	TRESSO Francesco
CURATELLA Cataldo	MENSIO Federico	VERSACI Fabio
FERRERO Viviana	NAPOLITANO Vincenzo	

In totale, con il Presidente e la Sindaca, n. 34 presenti, nonché le Assessore e gli Assessori: DI MARTINO Antonietta - IARIA Antonino - LEON Francesca Paola - ROLANDO Sergio - SACCO Alberto - SCHELLINO Sonia - UNIA Alberto.

Risultano assenti i Consiglieri e la Consigliera: LUBATTI Claudio - MAGLIANO Silvio - MONTALBANO Deborah - MORANO Alberto - NAPOLI Osvaldo - RICCA Fabrizio - ROSSO Roberto.

Con la partecipazione del Vice Segretario Generale FERRARI dr. Giuseppe.

SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: TASSA COMUNALE SUI RIFIUTI - TARI. APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2020.

Proposta dell'Assessore Rolando, comprensiva dell'emendamento approvato nella presente seduta.

L'articolo 1, comma 639 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità per il 2014), ha istituito a partire dal 1 gennaio 2014 l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), costituita a sua volta dall'IMU (Imposta Municipale propria), di natura patrimoniale, e da altre due componenti riferite ai servizi, che si articolano nella TARI (Tassa sui Rifiuti) e nella TASI (Tributo per i Servizi Indivisibili), aventi ognuna una propria disciplina ed autonomia applicativa.

La tassa comunale sui rifiuti (TARI), disciplinata dall'articolo 1, commi da 639 a 704, della citata Legge n. 147/2013 è finalizzata alla copertura integrale dei costi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati agli urbani. In particolare:

- a norma dell'articolo 1, comma 683, della citata Legge 147/2013: "Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia (...)";
- i commi 650 e 651 del citato articolo prevedono che la tassa sia corrisposta in base a tariffa riferita all'anno solare e commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte.

L'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) subirà profonde modifiche a decorrere dal 2020. Il disegno di legge di bilancio 2020 in corso di approvazione prevede, infatti, la sua abrogazione, l'unificazione dell'IMU e della TASI in un nuovo tributo ed il mantenimento in via autonoma della TARI.

L'ARERA, Agenzia di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente, che svolge alcune funzioni di regolazione e controllo in materia del ciclo dei rifiuti, in data 31 ottobre 2019 ha approvato le deliberazioni n. 443/2019, relativa al metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei rifiuti 2018-2021, e n. 444/2019, contenente le disposizioni in materia di trasparenza del servizio integrato dei rifiuti urbani. Entrambe le deliberrazioni dovranno essere applicate nel 2020.

I criteri individuati da ARERA per la quantificazione dei costi efficienti del servizio, necessari per determinare il corrispettivo di gestione del servizio stesso, portano a definire un nuovo Piano Finanziario, diverso rispetto a quello previgente, date le modifiche apportate, tra le altre, al perimetro del servizio, ai limiti di crescita delle tariffe, alle modalità di copertura dei costi relativi alla quota di crediti inesigibili e degli accantonamenti relativi ai crediti.

Il nostro soggetto gestore, Amiat S.p.A. cui spetta il compito di redigere il piano finanziario, ha già avviato le attività per predisporre i documenti di competenza, tuttavia,

considerato il breve periodo trascorso dall'emanazione del nuovo metodo di determinazione dei costi del servizio - avvenuta solo lo scorso 31 ottobre - non ha ancora fornito il piano finanziario secondo quanto prescritto da ARERA, ma ha fornito i dati di competenza secondo lo schema della normativa previgente.

L'articolo 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, prevede che: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione".

L'articolo 1, comma 169, Legge 296/2006 dispone: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno".

Tutto ciò premesso, in attesa di disporre delle dati utili alla definizione del Piano Finanziario per l'anno 2020 secondo la sopraccitata deliberazione ARERA n. 443/2019, si è ritenuto opportuno provvedere alla sua definizione secondo la normativa di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, al fine di garantire l'attendibilità delle previsioni di bilancio, elaborare ed individuare tariffe TARI che tengano conto dell'aggiornamento della base imponibile intercorsa a distanza di un anno e che siano coerenti con il costo del ciclo dei rifiuti previsto per lo stesso periodo, considerato che la mancata approvazione delle tariffe comporta la conferma di quelle in vigore nell'esercizio precedente.

Non appena disponibili i dati, si provvederà all'aggiornamento del Piano Finanziario secondo la nuova normativa ed all'eventuale rideterminazione delle tariffe TARI.

L'Amministrazione Comunale nell'esercizio della potestà regolamentare dell'Ente, in continuità con il regime di prelievo della Ta.R.S.U. e della TARES, ha ritenuto utile dotarsi di un sistema di rilevazione della produzione quali-quantitativa dei rifiuti. Tale sistema ha consentito, sin dal 2002, di verificare la produzione specifica delle diverse categorie economiche operanti sul territorio, in quanto suscettibili di notevoli variazioni rispetto ai coefficienti potenziali di produzione stimati a livello nazionale, per l'area del nord Italia e per comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti. Detti coefficienti vengono infatti indicati dall'articolo 6, comma 2, del D.P.R. n. 158/1999 quale sistema presuntivo di riferimento per i Comuni che non abbiano organizzato un autonomo processo di misurazione della produzione.

Il Piano Finanziario complessivo (al netto del contributo Statale per il fondo scuole previsto per il 2020, pari a 500.000 Euro) espone costi fissi e costi variabili.

Il Piano Finanziario per l'anno 2020, in corso di approvazione con deliberazione proposta dalla Giunta Comunale al Consiglio e predisposto in osservanza dei criteri stabiliti dal D.P.R. n. 158/1999, evidenzia costi complessivi pari a Euro 212.411.751, con un aumento rispetto all'anno precedente dovuto all'incremento delle attività relative alla raccolta differenziata che verrà nell'anno in corso estesa ad ulteriori aree cittadine.

L'importo del Piano Finanziario comprende i costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, i costi di raccolta e trasporto RSU, i costi di trattamento e riciclo, i costi di raccolta differenziata per materiale, i costi di spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche, i costi d'uso del capitale ed i costi comuni, amministrativi e generali di gestione.

Così come indicato nella Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione per il periodo 2020-2022 in tema di tributi locali, tariffe, rette e canoni (in corso di approvazione con deliberazione proposta dalla Giunta Comunale al Consiglio Comunale), al fine di rispondere all'attuale congiuntura economica, che vede da un lato una frenata del sistema economico e dall'altro evidenti difficoltà finanziarie per parte della popolazione residente nella città di Torino, per incidere il meno possibile su tutte le categorie domestiche e non domestiche, i maggiori costi rilevati dal Piano Finanziario 2020 saranno assorbiti attraverso l'applicazione di un lieve aumento delle tariffe in vigore nel 2019, avente un valore massimo dello 0,80 per cento, pari al tasso di inflazione programmato.

Pertanto, la ripartizione tra costi fissi e variabili individuata secondo le indicazioni fornite dal decreto verrà ricalibrata in fase di determinazione delle tariffe, in dipendenza dell'obiettivo di perequazione da perseguire.

La tabella G dell'allegata relazione tecnica riporta la tariffa fissa e la tariffa variabile delle utenze domestiche per numerosità di occupanti.

La tabella H riporta la tariffa fissa e la tariffa variabile delle utenze non domestiche.

Con riferimento alle utenze non domestiche, ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento per l'applicazione della Tassa Rifiuti sono previste agevolazioni alle attività commerciali ed artigianali che, insediate in zone della città nelle quali si svolgono lavori di pubblica utilità, subiscono notevoli disagi a causa dell'allestimento del cantiere per una durata superiore ai 6 mesi. La copertura finanziaria di tali agevolazioni, nel limite di Euro 1.164.000, è assicurata dal provento del tributo, così come indicato nel Piano Finanziario allegato alla relativa deliberazione, in fase di approvazione. Le stesse agevolazioni saranno applicate in sede di saldo TARI 2020 e saranno revocate in caso di omesso o parziale versamento del tributo 2020 entro il termine del 31 gennaio 2021, per essere recuperate con l'emissione dell'acconto della TARI del 2021.

Ancora, nell'ambito delle utenze non domestiche, per l'anno 2020 si prevedono le seguenti agevolazioni:

 A) Agevolazione relativa ai locali stabilmente destinati ai culti riconosciuti dallo Stato e loro pertinenze.

La fattispecie è prevista dall'articolo 14, comma 1, lettera d), del regolamento per

l'applicazione della tassa comunale sui rifiuti, per la quale si definisce la percentuale di riduzione del 10%;

B) Riduzioni a favore di ONLUS (Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale) di cui al D.Lgs. 460/1997 e delle Associazioni di Promozione Sociale cui alla Legge 383/2000. La fattispecie è prevista dall'articolo 14, comma 1, lettera b), del regolamento per l'applicazione della tassa comunale sui rifiuti. La riduzione è pari al 30%. Si terrà conto inoltre delle associazioni di cui al D.Lgs. 117/2017, che ha recentemente innovato la disciplina del Terzo Settore.

Le agevolazioni di cui alla lettera A) e B) saranno concesse ai contribuenti in regola con i pagamenti degli avvisi bonari TARI relativi agli anni precedenti.

Inoltre, in attuazione della Legge 166/2016 che disciplina la lotta allo spreco alimentare, si ritiene di continuare a prevedere anche per l'anno 2020 una agevolazione in favore delle utenze non domestiche che cedono gratuitamente le eccedenze alimentari per fini di solidarietà sociale. L'agevolazione TARI dovrebbe essere proporzionale al peso - documentato - delle merci donate secondo le modalità già previste dall'articolo 15 comma 1 del Regolamento TARI a norma del quale la riduzione è applicata in percentuale non superiore ad 1/3 dell'incidenza del peso dei rifiuti avviati a recupero sul totale della produzione media stimata da Amiat (Kd) per la categoria tariffaria prevista per gli esercenti che avranno dichiarato di volere aderire all'iniziativa. Questa agevolazione può cumularsi con altre agevolazioni e/o riduzioni previste dal Regolamento TARI. Il costo a carico della Città, stimato in circa Euro 20.000, è finanziato attraverso apposita previsione nel Piano Finanziario 2020.

A seguito dell'approvazione della "Revisione del piano mercati della Città di Torino - trasformazione di alcune aree mercatali in gruppi di posteggi destinati ad operatori del mercato. Sospensione di mercati non più attivi" (deliberazione Consiglio Comunale del 18 gennaio 2016 - mecc. 2015 05089/016) con la quale si è operato l'adeguamento dell'offerta proveniente dai mercati cittadini alle mutate esigenze della domanda della clientela, si ritiene di applicare anche per il 2020 una riduzione della tariffa prevista per gli operatori mercatali nella misura del 30% sul totale dell'anno 2020, sia per la parte fissa, sia per quella variabile della tariffa, limitatamente alle giornate di presenza autorizzate presso le "aree di copertura commerciale a posteggi singoli".

Infatti, a seguito della trasformazione di alcune aree mercatali in "aree di copertura commerciale a posteggi singoli", con al massimo 6 operatori, si riconosce una minor produzione di rifiuti per i commercianti che vi operano, in quanto alla base della trasformazione stessa si trova proprio la verifica della situazione di difficoltà dei precedenti mercati, che determina di conseguenza una minor produzione di rifiuti. Inoltre la pulizia di tali aree, non più soggetta al regime di pulizia e sanificazione previsto da Amiat per le aree mercatali, sarà di esclusiva competenza degli operatori.

Per quanto attiene alle agevolazioni ISEE, fattispecie agevolativa prevista dall'articolo 14, comma 1, lettera c) del Regolamento TARI, è a favore dei nuclei familiari in

situazione di disagio economico risultante da certificazione ISEE, si ritiene di procedere come segue:

- i criteri di concessione dell'agevolazione dovranno essere rideterminati a seguito della verifica dell'impatto della normativa sul Reddito di cittadinanza (Rdc) varata dal Governo nazionale per aiutare chi si trova in condizioni di difficoltà economiche;
- verificate le condizioni indicate, la Giunta Comunale, entro la data di elaborazione del saldo del 2020 e comunque non oltre il 31 luglio 2020, delibererà le percentuali delle agevolazioni, le fasce di reddito ISEE, nonché i termini per presentare l'istanza;
- le agevolazioni di cui trattasi saranno applicate in sede di saldo TARI 2020; le stesse saranno revocate in caso di omesso o parziale versamento del tributo 2020 entro il termine del 31 gennaio 2021, per essere recuperate con l'emissione dell'acconto della TARI del 2021.

Resta confermata, in attuazione dell'articolo 19 del vigente Regolamento TARI, l'esenzione dall'applicazione del tributo per i locali e le aree della città adibiti a sedi istituzionali e direttamente gestiti e l'esenzione per i cittadini che percepiscono dalla Città contributi assistenziali ad integrazione del reddito. Le relative somme trovano copertura con risorse diverse dai proventi del tributo e sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa.

Ancora con riferimento alle utenze domestiche è prevista ai sensi dell'articolo 1, comma 658, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e s.m.i. una specifica modulazione delle tariffe in riferimento alla raccolta differenziata. In base ai principi contenuti nell'articolo 16 del Regolamento TARI, è stata applicata la seguente metodologia:

- una riduzione pari al 10% della tariffa variabile di ogni singola utenza domestica compresa nel territorio dei due quartieri cittadini che hanno registrato i migliori risultati in termini di incremento della percentuale di raccolta differenziata rispetto allo scorso anno;
- un quartiere per ciascuno dei due sistemi di raccolta dei rifiuti adottati a Torino (raccolta cosiddetta "porta a porta" e "di prossimità").

I risultati di raccolta differenziata a cui fare riferimento sono quelli disponibili al momento della definizione delle tariffe TARI, che per quest'anno sono i valori percentuali del primo semestre 2019 in confronto con quelli del primo semestre 2018. Pertanto i due quartieri a cui applicare la riduzione per il 2020 risultano essere Santa Rita (per la raccolta di prossimità) che nel primo semestre 2019 ha registrato una percentuale di R.D. del 48,8% (corrispondente ad un incremento di 13,6 punti percentuali rispetto al primo semestre 2018) e la porzione della Circoscrizione 7 corrispondente ai quartieri Vanchiglietta e Borgo Rossini (area dove è attiva ed in esercizio completo la raccolta porta a porta dall'inizio del 2019) con una percentuale di R.D. pari a 61,8% (corrispondente ad un incremento di 19,9 punti percentuali rispetto al primo semestre 2018).

Visto il Regolamento di disciplina della tassa comunale sui rifiuti TARI, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 16 luglio 2014 (mecc. 2014 02643/013).

Dato atto inoltre che in data 21 novembre 2019 è stato espresso il parere favorevole da parte dell'organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 267/2000 (all. 2 - n.).

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

Dato atto che i pareri di cui all'articolo 49 del suddetto Testo Unico sono:

favorevole sulla regolarità tecnica;

favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

- di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, le tariffe TARI 2020 quali dettagliatamente riportate nelle tabelle G ed H della "Relazione tecnica di determinazione dei coefficienti di produzione specifica e delle tariffe" (all. 1 n.), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, risultanti dell'applicazione della metodologia di individuazione dei coefficienti di produzione quali-quantitativa illustrati nella relazione tecnica stessa;
- 2) di dare atto che saranno applicate le agevolazioni descritte in narrativa che qui integralmente si richiamano;
- 3) di dare atto che sull'importo della tassa si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del D.Lgs. n. 504/1992;
- di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 13, commi 13-bis e 15, del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214, come modificato dall'articolo 15 bis del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito in Legge 58/2019;
- 5) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

L'ASSESSORE AL BILANCIO, TRIBUTI, PERSONALE, SUOLO PUBBLICO E SERVIZI DEMOGRAFICI F.to Rolando

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

LA DIRIGENTE
SERVIZIO IMPOSTA UNICA COMUNALE
F.to Petrozzino

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

per IL DIRETTORE FINANZIARIO

La Dirigente Delegata

F.to Gaidano

Il Presidente pone in votazione il provvedimento comprensivo dell'emendamento approvato nella presente seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

procede alla votazione nei modi di regolamento.

Al momento della votazione risultano assenti dall'aula o considerati assenti ai sensi dell'art. 128 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale:

Artesio Eleonora, Carretta Domenico, Grippo Maria Grazia, il Vicepresidente Vicario Lavolta Enzo, Pollicino Marina

PRESENTI 29 VOTANTI 29

FAVOREVOLI 23:

Albano Daniela, Amore Monica, la Sindaca Appendino Chiara, Azzarà Barbara, Buccolo Giovanna, Carlevaris Cinzia, Carretto Damiano, Chessa Marco, Curatella Cataldo, la Vicepresidente Ferrero Viviana, Fornari Antonio, Giacosa Chiara, Giovara Massimo, Imbesi

Serena, Malanca Roberto, Mensio Federico, Napolitano Vincenzo, Paoli Maura, Russi Andrea, Sganga Valentina, il Presidente Sicari Francesco, Tevere Carlotta, Versaci Fabio

CONTRARI 6:

Foglietta Chiara, Lo Russo Stefano, Patriarca Lorenza, Scanderebech Federica, Tisi Elide, Tresso Francesco

Il Presidente dichiara approvato il provvedimento nel testo quale sopra emendato.

Il Presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità del provvedimento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

procede alla votazione nei modi di regolamento, ai sensi di legge.

Al momento della votazione risultano assenti dall'aula o considerati assenti ai sensi dell'art. 128 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale:

Artesio Eleonora, Carretta Domenico, Grippo Maria Grazia, il Vicepresidente Vicario Lavolta Enzo, Pollicino Marina

PRESENTI 29

VOTANTI 29

FAVOREVOLI 23:

Albano Daniela, Amore Monica, la Sindaca Appendino Chiara, Azzarà Barbara, Buccolo Giovanna, Carlevaris Cinzia, Carretto Damiano, Chessa Marco, Curatella Cataldo, la Vicepresidente Ferrero Viviana, Fornari Antonio, Giacosa Chiara, Giovara Massimo, Imbesi Serena, Malanca Roberto, Mensio Federico, Napolitano Vincenzo, Paoli Maura, Russi Andrea, Sganga Valentina, il Presidente Sicari Francesco, Tevere Carlotta, Versaci Fabio

CONTRARI 6:

Foglietta Chiara, Lo Russo Stefano, Patriarca Lorenza, Scanderebech Federica, Tisi Elide, Tresso Francesco

Il Presidente dichiara approvata l'immediata eseguibilità del provvedimento.

Sono allegati al presente provvedimento i seguenti: allegato 1 - allegato 2.

In originale firmato:

IL SEGRETARIO Ferrari IL PRESIDENTE Sicari